STATUTO NAZIONALE

UIL PENSIONATI

Stesura definitiva approvata all'unanimità dal Consiglio Nazionale UILP del 27 marzo 2024

Indice

STATUTO NAZIONALE UIL PENSIONATI

Parte PRIMA
LE NORME GENERALI

Titolo I ***Denominazione, adesioni, principi, scopi e attività***
Art. 1 Denominazione
Art. 2 Adesioni
Art. 3 Principi
Art. 4 Scopi
Art. 5 Attività

Titolo II ***Il rapporto associativo***
Art. 6 Iscrizione e seconda affiliazione
Art. 7 Diritti e doveri

Parte SECONDA
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Titolo I ***L'articolazione della struttura organizzativa***
Art. 8 Articolazione della struttura organizzativa

Titolo II ***Il livello Nazionale***
Art. 9 Organi Nazionali
Art. 10 Congresso Nazionale
Art. 11 Assemblea Nazionale
Art. 12 Consiglio Nazionale
Art. 13 Esecutivo Nazionale
Art. 14 Segretaria/o Generale
Art. 15 Segreteria Nazionale
Art. 16 Tesoriera/e
Art. 17 Collegio di Garanzia
Art. 18 Collegio Sindacale

Titolo III ***Il livello Regionale***
Art. 19 Struttura Regionale
Art. 20 Organi della Struttura Regionale

Titolo IV ***Il livello territoriale***
Art. 21 Area Vasta
Art. 22 Organi dell'Area Vasta
Art. 23 Coordinamento d'Area

Titolo V ***La composizione e le caratteristiche degli Organi***
Art. 24 Rappresentatività, sostituzione e limiti di mandato
Art. 25 Incompatibilità
Art. 26 Decadenza e sostituzione

Art. 27 Autonomia politica
Art. 28 Formazione

Titolo VI ***Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere e Articolazioni operative***

Art. 29 Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere
Art. 30 Articolazioni operative all'estero
Art. 31 Ufficio H
Art. 32 Altre articolazioni operative
Art. 33 Organi di stampa

Parte TERZA
IL PATRIMONIO, L'AUTONOMIA E L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 34 Patrimonio
Art. 35 Finanziamento
Art. 36 Autonomia amministrativa e responsabilità
Art. 37 Gestione straordinaria
Art. 38 La reggenza

Parte QUARTA
LE NORME DISCIPLINARI

Art. 39 Rispetto dello Statuto
Art. 40 Provvedimenti straordinari

Parte QUINTA
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 Validità dello Statuto
Art. 42 Modifiche dello Statuto
Art. 43 Regolamento di attuazione dello Statuto
Art. 44 Scioglimento
Art. 45 Norme transitorie
Art. 46 Disposizioni finali

PARTE PRIMA

LE NORME GENERALI

Titolo I

La denominazione, gli scopi e le attività

Art. 1 - Denominazione

L'Unione Italiana Lavoratori Pensionati (UILP), con sede in Roma, è l'Unione Nazionale di categoria che associa tutte le persone iscritte, di ogni nazionalità, convinzione religiosa e politica, che percepiscono pensioni o prestazioni a queste assimilabili, unite per la difesa e la promozione dei comuni interessi economici, sociali ed etici, nel rispetto dei principi di democrazia e libertà.

Art. 2 - Adesioni

La UILP è un'articolazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL), quale unica Unione Nazionale di categoria delle persone, pensionate e pensionati, iscritte/i alla UIL e per suo tramite alla CSI (Confederazione Internazionale dei Sindacati) e alla CES (Confederazione Europea dei Sindacati) e, a proprio titolo, aderisce altresì alla FERPA (Federazione Europea dei Pensionati e delle Persone anziane).

Art. 3 – Principi

La UILP è indipendente politicamente e organizzativamente da qualsiasi influenza governativa, partitica e confessionale. Persegue finalità di utilità sociale, civile e culturale di interesse generale.
Promuove in Italia, in Europa e nel mondo un ordinamento democratico fondato sui principi di libertà, uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà, valorizzazione della persona, senza discriminazioni derivanti dall'età, dal sesso, dal genere, dall'orientamento sessuale, dall'etnia, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche, dalla provenienza geografica, dalla professione, dallo stato di disabilità, dalle condizioni economiche e sociali di tutte le persone, in particolare pensionate e pensionati, anziane e anziani.

Art. 4 - Scopi

La UILP si propone di:

a) promuovere e organizzare la partecipazione e il protagonismo di tutte le persone, in particolare pensionate e pensionati, anziane e anziani, per la realizzazione del loro benessere sociale e per il continuo e progressivo miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante lo sviluppo della personalità e la soddisfazione dei bisogni materiali e intellettuali, sia a livello individuale che collettivo;
b) favorire il coinvolgimento di tutte le persone, in particolare pensionate e pensionati, anziane e anziani, e rappresentarle in azioni anche collettive di classe o individuali tese al miglioramento e allo sviluppo della legislazione sociale, nonché alla realizzazione degli interessi collettivi e individuali del mondo del lavoro, nella prospettiva di un costante

progresso dei sistemi di stato sociale e di effettiva partecipazione alle relative scelte politiche ed economiche;

c) realizzare pienamente e consolidare, in stretto rapporto con la UIL, il progetto del Sindacato delle Persone volto alla ricomposizione degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani, dei giovani e delle giovani, nei luoghi di lavoro e nella società, e al miglioramento della funzionalità dell'intera organizzazione sindacale;
d) rafforzare – nella concezione di un'Italia unica e indivisibile, dove i diritti delle persone sono uguali in qualsiasi zona del territorio risiedano e le stesse risorse economiche si raccolgano e distribuiscano in modo equilibrato e solidaristico tra le diverse realtà territoriali – la coesione sociale, sostenendo i diritti delle persone al lavoro, alla pensione, alla salute, alla sicurezza, alla casa, all'istruzione, alla formazione, alla mobilità e all'esercizio dei loro più larghi e diffusi interessi;
e) intervenire attivamente in ogni contesto politico, sociale, giudiziario ed economico per contrastare le posizioni che, direttamente e/o indirettamente, ledono il ruolo e gli interessi delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani;
f) rinsaldare il ruolo, l'unità e la coscienza associativa delle iscritte e degli iscritti, in modo da rafforzare la coesione sociale e la solidarietà tra pensionate e pensionati, lavoratrici e lavoratori, inoccupate/i, disoccupate/i, giovani, migranti, disabili, contrastando il disagio sociale e l'emarginazione e raccogliendo le istanze anche in relazione ai mutamenti politici, economici e sociali;
g) promuovere e attuare le pari opportunità e le politiche di genere, dentro e fuori l'organizzazione, rimuovendo gli ostacoli alla loro piena realizzazione; contrastare ogni forma di discriminazione e divario di genere, favorendone la presenza nelle istituzioni, nella società, nel mondo del lavoro, nel sistema pensionistico, nel welfare, nelle attività, iniziative e vita del sindacato; contrastare gli stereotipi di genere;
h) favorire l'integrazione civile e sociale e combattere ogni forma di violenza, discriminazione, antisemitismo, razzismo, sessismo, omofobia, transfobia e xenofobia;
i) contribuire a rendere più solido e incisivo il ruolo dell'Unione Europea e della sua azione;
j) sostenere l'unità, la coesione e l'aggregazione dei sindacati a livello nazionale, europeo ed internazionale;
k) favorire e promuovere iniziative di solidarietà, anche collaborando con altre organizzazioni sindacali in Italia e all'estero, nel quadro della più generale azione del sindacato italiano, europeo ed internazionale.

In questo contesto la UILP fa propri i contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata al vertice europeo di Nizza, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della Carta Europea della Disabilità.

Art. 5 - **Attività**

La UILP svolge attività che non hanno scopo di lucro. Nello svolgimento di dette attività la UILP applica le disposizioni di cui all'articolo 148, comma 8, del T.U.I.R. La UILP, al fine di perseguire gli scopi indicati nell'articolo 4 con la più ampia autonomia politico-sindacale, organizzativa, amministrativa e finanziaria, si impegna a:

a) organizzare le pensionate e i pensionati, le anziane e gli anziani, realizzando e rafforzando su tutto il territorio un'adeguata Struttura organizzativa; ne promuove la partecipazione mediante azioni e negoziazioni, a livello territoriale, regionale, nazionale, europeo ed

internazionale, tese ad affermare il ruolo, i diritti e gli interessi delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani nel complessivo contesto politico, sociale ed economico in cui si svolge la loro esperienza di vita, nonché l'aggregazione sindacale e il progresso dei sistemi di stato sociale. A tal fine, realizza e sviluppa iniziative e forme di tutela con riferimento a tutti i settori di attività (previdenziale, assistenziale, sanitario, sociale, dell'abitazione, del consumo, etc.) e contrasta ogni forma di emarginazione;

b) coordinarsi con la UIL e ricercare l'intesa con ogni Unione Nazionale di categoria della stessa - soprattutto nelle trattative in cui sono direttamente coinvolti interessi di natura generale - al fine di perseguire e dirigere azioni coerenti con gli indirizzi di politica sindacale decisi dagli Organi della UIL e della UILP;
c) favorire e promuovere l'adesione di tutte le pensionate e i pensionati, le anziane e gli anziani alle suddette azioni e iniziative, nonché alla Struttura organizzativa, per rappresentarle/i anche nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali;
d) promuovere e sostenere, in modo coerente e organico, flessibile e adattabile ai contesti attraverso un processo di condivisione degli obiettivi e di comune definizione delle strategie, la fornitura di servizi da parte di associazioni, enti e strutture collaterali della UIL, a favore delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani e di tutte le persone, come l'assistenza negli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché relativi alla tutela delle/degli inquiline/i, delle/dei consumatrici/consumatori e dell'ambiente o quant'altro sia di interesse comune;
e) agevolare azioni comuni tra la propria organizzazione e le omologhe organizzazioni appartenenti alla CGIL e alla CISL, considerando l'unità e la democrazia sindacale quali valori e obiettivi strategici, fondamentali per la realizzazione di una efficace azione sindacale;
f) incentivare e realizzare azioni e/o negoziazioni, di interesse comune, in collaborazione con la FERPA e le altre organizzazioni sindacali internazionali;
g) promuovere forme di seconda affiliazione con associazioni, organismi, enti e organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità rientranti nell'ambito degli scopi istituzionali della UILP;
h) incrementare rapporti di collaborazione con associazioni ed enti, prevalentemente quelli riconducibili al Terzo Settore, che svolgono attività rivolte alle pensionate e ai pensionati, alle anziane e agli anziani, collaborando attivamente – nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore riguardo ai ruoli e alla piena autonomia giuridica, statutaria ed economica – con la Federazione Nazionale dell'ADA ODV-rete associativa e con l'ADA Con APS, al fine di promuovere un maggiore radicamento territoriale delle attività di tutela e di promozione delle anziane, degli anziani e di tutte le persone;
i) promuovere e sviluppare attività di natura editoriale, anche on line, attraverso l'utilizzo dei social cui la UILP fa uso, e di comunicazione per l'informazione e la formazione delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani;
j) incoraggiare e sviluppare attività di formazione sindacale ed educazione permanente anzitutto nei confronti delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani, con particolare attenzione al superamento del divario digitale e tecnologico;
k) sostenere e sviluppare attività di studio, ricerca ed elaborazioni tematiche di interesse sociale e sindacale, finalizzate anche alla massima divulgazione delle inerenti informazioni e nozioni e alla miglior qualità della strategia e dell'azione sindacale;
l) favorire l'associazionismo, la cooperazione e la socialità tra le persone e in particolare tra le pensionate e i pensionati, le anziane e gli anziani, anche promuovendo e sviluppando attività culturali, turistiche e ludiche senza fini di lucro.

Titolo II

Il rapporto associativo

Art. 6 - Iscrizione e seconda affiliazione

Possono iscriversi alla UILP le persone di ogni nazionalità, che percepiscano pensioni o prestazioni a queste assimilabili o che, comunque, ne facciano esplicita richiesta, che ne condividano gli scopi e che, nelle modalità stabilite dal Regolamento Nazionale abbiano:

a) presentato apposita richiesta;
b) sottoscritto delega sindacale per la trattenuta e il versamento, da parte degli Istituti previdenziali, della quota associativa annua, nel caso delle/dei titolari di prestazioni previdenziali, ovvero effettuato direttamente il versamento della quota stessa.

L'adesione delle persone alla UILP può altresì avvenire, nel rispetto dello Statuto della UIL, anche in forma collettiva mediante appositi accordi di seconda affiliazione da stipularsi tra la UILP e le altre associazioni che ne condividano gli scopi (quali, ad esempio, associazioni di invalidi, disabili e professionali, organizzazioni sindacali di anziane/i, federazioni di organismi similari che organizzano le/i pensionate/i, associazioni d'arma di corpi militari di polizia, finanza e carabinieri in pensione o in congedo).

Art. 7 - Diritti e doveri

Tutte le iscritte e tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote associative, da almeno 6 mesi, concorrono alla definizione della politica sindacale della UILP, basata sui principi di democrazia e partecipazione e, nelle modalità stabilite dal presente Statuto, hanno diritto a:

a) partecipare ai Congressi della UILP, quali delegate e delegati dei Congressi ai diversi livelli della Struttura organizzativa;
b) partecipare ai Congressi della UIL ai diversi livelli della Struttura organizzativa, quali delegate e delegati dei Congressi di categoria;
c) esercitare l'elettorato attivo e passivo relativamente alla costituzione degli Organi della UILP a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
d) partecipare al dibattito e all'elaborazione della linea politico-sindacale della UILP, anche mediante l'adozione delle delibere;
e) essere designate/i a rappresentare la UILP presso enti terzi;
f) ricevere le notizie che riguardano l'attività della UILP ai vari livelli della Struttura organizzativa;
g) manifestare liberamente e con tutti i mezzi democratici il proprio pensiero, anche in relazione all'operato degli Organi della UILP;
h) ricevere e/o richiedere la tessera di adesione sindacale e usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi all'iscrizione;
i) essere informate/i sulle modalità di utilizzo dei dati personali anche sensibili all'interno delle strutture UILP in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal Decreto legislativo 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche.

Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno il dovere di:

a) versare regolarmente le quote associative nella misura fissata;
b) contribuire al raggiungimento degli scopi della UILP;
c) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi;
d) non promuovere e/o partecipare all'attività di altre organizzazioni e/o soggetti che abbiano finalità contrastanti con quelle della UIL e della UILP;
e) non promuovere e/o partecipare all'attività di altre organizzazioni e/o soggetti di carattere sindacale non promossi dalla UIL;
f) essere informate/i sulle modalità di utilizzo dei dati personali anche sensibili all'interno delle strutture UILP in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal Decreto legislativo 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche.

Le iscritte e gli iscritti possono recedere in qualsiasi momento dalla UILP previa apposita comunicazione e, comunque, per mezzo di revoca della delega in atto, secondo le vigenti norme delle convenzioni stipulate con gli Enti previdenziali, ovvero non rinnovando il pagamento diretto della quota annua nei casi previsti dal Regolamento Nazionale.
Coloro che si associano in forma collettiva mediante gli accordi di seconda affiliazione possono esercitare i diritti di partecipazione, usufruire dei servizi e osservare i doveri, secondo quanto stabilito negli accordi stessi.

PARTE SECONDA

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Titolo I

L'articolazione della Struttura organizzativa

Art. 8 - Articolazione della Struttura organizzativa

La Struttura organizzativa della UILP si articola ai seguenti livelli:

- Nazionale;
- Regionale;
- Area Vasta.

La UILP altresì si avvale di specifiche articolazioni, le cui modalità di funzionamento sono demandate al Regolamento di attuazione, allegato al presente Statuto:
a) Consulte, Coordinamenti o rappresentanze, a livello Nazionale, Regionale, Territoriale.

Le UILP Regionali e le Aree Vaste sono strutture giuridicamente e amministrativamente autonome e rispondono esclusivamente in proprio delle obbligazioni assunte.

Le/I Segretarie/i Generali e le/i Tesoriere/i di tutte le strutture UILP sono responsabili e rispondono in proprio e in solido per il mancato adempimento delle incombenze nei rapporti con gli Istituti

Previdenziali, per il mancato versamento degli oneri contributivi e ritenute fiscali e/o per la mancata copertura del trattamento di fine rapporto del personale dipendente.

Titolo II

Il livello Nazionale

Art. 9 - Organi Nazionali

Gli Organi del livello nazionale sono:

a) il Congresso Nazionale;
b) l'Assemblea Nazionale;
c) il Consiglio Nazionale;
d) l'Esecutivo Nazionale;
e) la/il Segretaria/o Generale;
f) la Segreteria Nazionale;
g) la/il Tesoriera/e;
h) il Collegio di Garanzia;
i) il Collegio Sindacale.

Art. 10 – Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante della UILP ed è composto dalle delegate e dai delegati eletti dai Congressi Regionali in regola con il versamento delle quote associative da almeno 6 mesi. Il Congresso Nazionale definisce gli indirizzi politico-sindacali di carattere generale della UILP. Fanno parte di diritto del Congresso Nazionale, con funzione consultiva, ove non siano state/i delegate/i, le/i componenti uscenti del Consiglio Nazionale, del Collegio di Garanzia e del Collegio Sindacale.

Le modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento del Congresso Nazionale, contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, sono determinate, di volta in volta, dal Consiglio Nazionale all'atto di convocazione del Congresso.

Il Congresso Nazionale ha i seguenti compiti:

a) fissare e deliberare le strategie, gli obiettivi organizzativi e l'azione sindacale;
b) esaminare la relazione sulle attività, le politiche di bilancio e l'indirizzo finanziario della UILP;
c) eleggere le/i componenti del Consiglio Nazionale, dell'Assemblea Nazionale, del Collegio di Garanzia e del Collegio Sindacale;
d) eleggere le delegate e i delegati della UILP al Congresso Confederale della UIL;
e) deliberare, a maggioranza dei due terzi, le eventuali modifiche allo Statuto vigente, salvo apposita delibera adottata in sede congressuale, che attribuisca uno specifico mandato al Consiglio Nazionale.

Il Congresso Nazionale è convocato dal Consiglio Nazionale in occasione della convocazione ordinaria e/o straordinaria del Congresso Nazionale della UIL, in preparazione dello stesso. Il Congresso Nazionale è, altresì, convocato ogni volta che sia richiesto dai due terzi delle/i componenti del Consiglio Nazionale o da almeno un terzo delle iscritte e degli iscritti.

Art. 11 – Assemblea Nazionale UILP

L'Assemblea Nazionale UILP è lo strumento consultivo attraverso il quale la UILP esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le articolazioni dell'Organizzazione ai fini della promozione della linea politica della stessa nell'ambito degli indirizzi congressuali.
E' convocata una volta l'anno dalla Segreteria Nazionale, che ne fissa l'ordine del giorno dei lavori.
Le modalità di composizione, costituzione, convocazione, validità delle riunioni sono stabilite nel Regolamento di attuazione, allegato al presente Statuto.
Dell'Assemblea Nazionale fanno parte di diritto le/i delegate/i al Congresso Nazionale.

Art. 12 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è formato da un massimo di 231 componenti elette/i dal Congresso tra le iscritte e gli iscritti alla UILP e/o alla UIL, e individuate/i fra coloro che ricoprano cariche negli Organi, nei Coordinamenti, nei Comitati e nelle articolazioni operative della UILP, come definito dal Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.
Del Consiglio Nazionale fanno parte con diritto di voto anche la/il Presidente del Collegio di Garanzia, la/il Presidente del Collegio Sindacale, la Responsabile del Coordinamento Nazionale Pari Opportunità e Politiche di genere e le Responsabili dei Coordinamenti Regionali Pari Opportunità e Politiche di genere, che si aggiungono alle/ai componenti elette/i ai sensi del primo comma del presente articolo.
Del Consiglio Nazionale fanno parte, inoltre, senza diritto di voto e con funzioni consultive, le/i Presidenti della Federazione Nazionale ADA ODV-rete associativa, dell'ADA Con APS, nonché le/gli altre/i componenti del Collegio di Garanzia e del Collegio Sindacale, le/i responsabili per i progetti di crescita del proselitismo, la/il Responsabile Nazionale dell'Ufficio H. Alle riunioni del Consiglio Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto e con funzioni consultive, anche altri soggetti in qualità di invitate/i permanenti, individuate/i dal Congresso Nazionale o dal Consiglio Nazionale stesso.
Nel caso in cui una/uno o più componenti del Consiglio Nazionale vengano per qualsiasi motivo a mancare, le/i componenti rimaste/i in carica provvedono alla sostituzione, scegliendo tra le iscritte e gli iscritti alla UILP e/o alla UIL.
Il Consiglio Nazionale può cooptare al proprio interno – nel limite del 10% del numero delle/i componenti al momento della sua formazione – personalità prestigiose e particolarmente rappresentative iscritte alla UILP e/o alla UIL, cui è conferito diritto di voto.
Le/i componenti cooptate/i nel Consiglio Nazionale restano in carica fino alla naturale scadenza congressuale.
Il Consiglio Nazionale individua le linee strategiche politico-sindacali della UILP, nell'ambito degli indirizzi già definiti dal Congresso Nazionale, stabilendo gli opportuni orientamenti e delineando gli impegni specifici propri e degli Organi dei livelli inferiori della Struttura organizzativa.

Il Consiglio Nazionale cura l'esecuzione delle delibere del Congresso e, in particolare, ha i seguenti compiti:

a) convocare il Congresso Nazionale, fissandone la data, il luogo, l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione e provvedendo altresì all'approvazione del Regolamento Congressuale che deve stabilire, tra l'altro, le modalità di svolgimento, i quorum e le

maggioranze da raggiungersi nelle votazioni del Congresso, e fornire indicazioni per la celebrazione dei Congressi Regionali e dei Congressi di Area Vasta;

b) vigilare sull'attività degli Organi a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
c) eleggere al proprio interno l'Esecutivo Nazionale, la/il Segretaria/o Generale, la Segreteria Nazionale e la/il Tesoriera/e;
d) deliberare la misura annua delle quote associative e la relativa ripartizione delle stesse tra i livelli della Struttura organizzativa della UILP e tra questa e la UIL, tenendo conto, per quest'ultimo aspetto, delle indicazioni degli Organi nazionali della UIL;
e) deliberare sugli accordi di seconda affiliazione di cui all'art 6, del presente Statuto;
f) deliberare, a maggioranza dei due terzi delle/dei proprie/i componenti, l'adozione del Regolamento di attuazione, allegato al presente Statuto;
g) deliberare, su apposita delega del Congresso Nazionale, a maggioranza dei due terzi delle/i proprie/i componenti, modifiche al presente Statuto, come previsto dalla norma transitoria;
h) assumere le necessarie iniziative volte a verificare l'efficienza dell'organizzazione e l'attuazione degli indirizzi politico-organizzativi, nonché lo sviluppo della presenza sul territorio;
i) delegare questioni di natura organizzativa all'Esecutivo Nazionale come indicato all'interno del Regolamento di attuazione, allegato al presente Statuto;
j) provvedere alla eventuale sostituzione delle/dei componenti degli Organi statutari.

Il Consiglio Nazionale si riunisce, anche con modalità mista (partecipazione in presenza e/o on-line), almeno due volte l'anno, o quando l'Esecutivo Nazionale o la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario, o, ancora, quando ne faccia richiesta almeno un terzo delle/i sue/suoi componenti.
Le/i componenti del Consiglio Nazionale restano in carica sino alla celebrazione del successivo Congresso, che procederà all'elezione delle/dei nuove/i componenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Congressuale.

Art. 13 - Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale è formato da un numero di componenti compreso tra 21 e 31, elette/i dal Consiglio Nazionale al proprio interno, e scelte/i prevalentemente fra coloro che ricoprano cariche negli Organi Regionali della UILP, nelle Aree Vaste UILP e nei Coordinamenti della UILP, come definito dal Regolamento di attuazione, allegato al presente Statuto.
Dell'Esecutivo Nazionale, inoltre, fanno parte di diritto le/i componenti della Segreteria Nazionale, la/il Segretaria/o Generale, la/il Tesoriera/e, la Responsabile del Coordinamento Nazionale Pari Opportunità e Politiche di Genere. Partecipano con voto consultivo la/il Presidente del Collegio di Garanzia, la/il Presidente del Collegio Sindacale e le/i Presidenti della Federazione Nazionale ADA ODV-rete associativa e dell'ADA Con APS.
Nel caso in cui uno o più componenti dell'Esecutivo Nazionale vengano per qualsiasi motivo a mancare, il Consiglio Nazionale provvede alla sostituzione nella prima riunione successiva, scegliendo tra le/i proprie/i componenti.
L'Esecutivo Nazionale attua le linee strategiche politico-sindacali individuate dal Consiglio Nazionale, nell'ambito degli indirizzi delineati dal Congresso Nazionale.

L'Esecutivo Nazionale cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale, risponde ad esso della sua attività e, in particolare, ha i seguenti compiti:

a) approvare entro il 30 giugno di ogni anno il rendiconto annuale e il preventivo di spesa;
b) promuovere lo sviluppo della UILP;
c) sviluppare le iniziative e le attività per valorizzare le potenzialità delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani, e promuovere la loro partecipazione;

d) trattare le questioni di natura organizzativa ad esso delegate dal Consiglio Nazionale e riferire allo stesso le risoluzioni adottate;
e) provvedere alla designazione delle/dei rappresentanti della UILP presso altri enti o articolazioni sindacali che ne facciano richiesta;
f) discutere e definire con la Segreteria Nazionale le linee operative di politica sindacale;
g) decidere l'azione disciplinare ai sensi dell'art. 40 del presente Statuto, l'esame e la ratifica delle decisioni assunte dalla Segreteria Nazionale nei casi d'urgenza;
h) adottare i provvedimenti di gestione straordinaria ai sensi dell'art. 37 del presente Statuto;
i) deliberare, su proposta della Segreteria Nazionale, sulla istituzione di specifici progetti di sviluppo e lavoro;
j) decidere sui casi di decadenza di cui all'art. 26 dello Statuto;
k) istituire eventuali articolazioni strutturali, quali le Consulte e le rappresentanze territoriali, nominando le/i componenti e le/i responsabili, anche all'estero;
l) verificare, nel caso di eventuali situazioni di presunta irregolarità, la correttezza dei bilanci regionali e territoriali.

L'Esecutivo Nazionale può delegare alla Segreteria Nazionale parte delle attribuzioni ad esso spettanti.
L'Esecutivo Nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, anche in modalità on line laddove necessario, ovvero quando ne facciano richiesta almeno i due terzi delle/dei proprie/i componenti.
Le/i componenti dell'Esecutivo Nazionale restano in carica sino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale e, comunque, sino all'elezione delle/dei nuove/i componenti da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 14 - Segretaria/o Generale

La/il Segretaria/o Generale, eletta/o dal Consiglio Nazionale con votazione distinta e anticipata rispetto a quella per l'elezione della Segreteria Nazionale, presiede, dirige e coordina i lavori della Segreteria Nazionale; il suo voto prevale in caso di parità.
La/il Segretaria/o Generale rappresenta la UILP di fronte a terzi e in giudizio.
Il Segretario/a Generale assume la direzione editoriale dell'organo di stampa.
In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza può essere delegata a una/o delle/dei componenti della Segreteria Nazionale.
La/il Segretaria/o Generale convoca la Segreteria Nazionale e, su mandato di quest'ultima, il Consiglio Nazionale e l'Esecutivo Nazionale.
Nel caso in cui la/il Segretaria/o Generale venga per qualsiasi motivo a mancare, il Consiglio Nazionale provvede tempestivamente alla sostituzione, scegliendo tra le/i proprie/propri componenti.

Art. 15 - Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale, eletta dal Consiglio Nazionale, è formata dalla/dal Segretaria/o Generale e da un massimo di 4 (quattro) Segretarie/i Nazionali e provvede su proposta della/del Segretaria/o Generale alla ripartizione ed attribuzione al proprio interno degli incarichi operativi.
Nel caso in cui alcuno dei componenti della Segreteria Nazionale venga per qualsiasi motivo a mancare, il Consiglio Nazionale provvede tempestivamente alla sostituzione, scegliendo tra le/i proprie/propri componenti.
La Segreteria Nazionale opera nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Nazionale e delle linee strategiche decise dal Consiglio Nazionale, cura l'esecuzione delle delibere dell'Esecutivo Nazionale e, in particolare, ha i seguenti compiti:

a) assicurare la continuità gestionale della UILP, deliberare sulle materie di competenza e sulle scelte amministrative della Struttura Nazionale;
b) assicurare la direzione quotidiana delle attività e realizzare un rapporto sistematico con la Confederazione, le Strutture Regionali UILP**,** le Aree Vaste UILP, nonché con gli enti e istituti di emanazione della UILP e/o della UIL;
c) provvedere alla organizzazione e al funzionamento dei servizi o dei comparti nei quali si articola e coordinare l'attività nei vari campi;
d) curare le pubblicazioni della UILP anche in modalità digitale;
e) deliberare su tutte le questioni che hanno carattere d'urgenza, compresi i provvedimenti disciplinari in deroga all'art. 26 e all'art. 40 del presente Statuto, da sottoporre a ratifica dell'Esecutivo Nazionale nella prima riunione utile;
f) nominare la/il Direttrice/Direttore dell'organo ufficiale di stampa della UILP.

Ogni componente della Segreteria Nazionale ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli Organi a ogni livello della Struttura organizzativa e prendervi la parola.

Art. 16 – Tesoriera/e Nazionale

La/il Tesoriera/e Nazionale, eletta/o dal Consiglio Nazionale con votazione distinta e successiva all'elezione della/del Segretaria/o Generale, ha il compito di controllare la congruità delle spese rispetto alle disponibilità patrimoniali e finanziarie, garantire la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori e assicurare, altresì, il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi.
Nel caso in cui la/il Tesoriera/e venga per qualsiasi motivo a mancare, il Consiglio Nazionale provvede tempestivamente alla sostituzione.

Art. 17 - Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia è formato da almeno 5 (cinque) componenti effettive/i e 5 (cinque) supplenti elette/i dal Congresso Nazionale tra soggetti che non ricoprano cariche negli Organi Nazionali.
Il Collegio di Garanzia elegge al proprio interno la/il Presidente, il cui voto prevale in caso di parità.
Il Collegio di Garanzia dirime le controversie relative all'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto e del Regolamento di attuazione, allegato al presente Statuto, insorte tra le iscritte e gli iscritti, o tra essi e gli Organi e/o le/i componenti degli stessi, o tra le/i componenti medesimi, e giudica sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari comminati alle iscritte e agli iscritti, ai sensi dell'art. 39 del presente Statuto.
Per garantire il corretto funzionamento del Collegio di Garanzia le/i componenti effettive/i cessano dalla carica in caso di 3 (tre) assenze consecutive; in tal caso la/il componente effettiva/o sarà sostituito da una/un componente supplente.
Le modalità e le procedure di funzionamento del Collegio di Garanzia sono fissate dal Regolamento di attuazione, allegato al presente Statuto.

Art. 18 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è formato da 3 (tre) componenti effettive/i e 3 (tre) supplenti elette/i dal Congresso Nazionale tra soggetti che non ricoprano cariche negli Organi Nazionali.
Il Collegio Sindacale elegge al proprio interno la/il Presidente.

Il Collegio Sindacale controlla e verifica la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi, a tal fine riunendosi almeno ogni sei mesi.
Esso propone alla Segreteria Nazionale, all'Esecutivo Nazionale o al Consiglio Nazionale i miglioramenti che ritiene opportuni segnalando le eventuali carenze o disfunzioni.
La/il Presidente ed almeno un'altra/un altro componente del Collegio Sindacale devono essere iscritte/i all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali, in caso contrario le funzioni di vigilanza e di controllo devono essere affidate anche a una/un Revisore esterna/o o a una Società di revisione.
Il Collegio Sindacale redige annualmente e presenta all'Esecutivo Nazionale la relazione sul proprio operato, a completamento della relazione finanziaria. Il Collegio Sindacale presenta al Congresso Nazionale una relazione sulla propria attività nel periodo compreso fra un Congresso Nazionale e l'altro, unitamente alla relazione eventuale della/del Revisore esterna/o (o Società di Revisione) ove previsto.

Le modalità e le procedure di funzionamento del Collegio Sindacale sono fissate dal Regolamento di attuazione, allegato al presente Statuto.

Titolo III

Il livello regionale

Art. 19 - Struttura Regionale UILP

La struttura Regionale è il livello regionale della UILP in cui, nel quadro degli orientamenti politico-sindacali strategici, definiti dal Congresso Nazionale e dal Congresso Regionale, si coordina, indirizza e definisce l'organizzazione delle Aree Vaste UILP e delle articolazioni UILP presenti sul territorio regionale di competenza, promuovendo tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi della UILP per la politica del territorio.

La struttura Regionale UILP, in particolare, è il livello in cui:

a) si gestiscono i rapporti con l'Ente Regionale sia in relazione ai temi di sua diretta competenza, sia per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria, che investono responsabilità istituzionali e politiche dell'Ente Regione;
b) si elaborano e gestiscono l'azione sindacale e le politiche sociali di carattere regionale;
c) si verificano e gestiscono i flussi di informazione a livello territoriale su politica degli investimenti, politica dei servizi, legislazione economica e sociale di interesse regionale;
d) si svolgono compiti di coordinamento, orientamento e determinazione circa le politiche organizzative, anche delle Aree Vaste UILP e delle articolazioni territoriali UILP presenti sul territorio regionale, le cui modalità di funzionamento e costituzione vengono normate all'interno del Regolamento di attuazione, allegato al presente Statuto;
~~e)~~ si esercitano il controllo e le verifiche gestionali su tutte le Aree Vaste UILP e le articolazioni territoriali UILP e, nei casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione, allegato al presente Statuto, la Segreteria regionale UILP, sentita la Segreteria Nazionale, propone al Consiglio Regionale UILP lo scioglimento degli organi costituiti e la nomina della/del commissaria/o. In casi di urgenza, lo scioglimento e il

commissariamento vengono attuati dalla Segreteria Regionale UILP sentita la Segreteria Nazionale, la quale sottoporrà l'argomento al primo Consiglio Regionale UILP utile;

f) si mantengono i rapporti con l'Unione Regionale della UIL e, per le politiche di comune interesse, con le Strutture di categoria della UIL del livello regionale;
g) si assumono responsabilità politiche e di gestione della formazione sindacale;
h) si dirimono in prima istanza le controversie che dovessero insorgere all'interno delle eventuali articolazioni territoriali presenti sul proprio territorio;
i) si designano le/i rappresentanti regionali nelle commissioni degli Enti in cui sia richiesta la presenza della UILP**.**

Le Strutture Regionali, in ultimo, elaborano e conservano l'anagrafe degli iscritti, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Il Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto elenca le Strutture Regionali UILP, le Aree Vaste UILP e i Coordinamenti d'Area UILP.

Art. 20 - Organi della Struttura Regionale

Gli Organi della Struttura Regionale UILP sono:

a) il Congresso Regionale;
b) il Consiglio Regionale;
c) l'Esecutivo Regionale;
d) la/il Segretaria/o Generale;
e) la Segreteria Regionale;
f) la/il Tesoriera/e;
g) il Collegio di Garanzia;
h) il Collegio Sindacale.

Nelle strutture con organizzazione regionale centralizzata, il Congresso Regionale è formato dalle delegate e dai delegati, in regola con il pagamento delle quote sindacali da almeno 6 mesi, elette/i dalle Assemblee di base delle iscritte e degli iscritti dei Coordinamenti d'Area UILP.

Nelle strutture in cui non si è formalizzata l'organizzazione regionale centralizzata, il Congresso Regionale è formato dalle delegate e dai delegati, in regola con il pagamento delle quote sindacali da almeno 6 mesi, elette/i dai Congressi delle Aree Vaste UILP.

Il Congresso Regionale elegge al proprio interno le/i componenti del Consiglio Regionale, del Collegio di Garanzia e del Collegio Sindacale.

Il Congresso Regionale può decidere l'istituzione dell'Assemblea Regionale. La sua composizione e i suoi compiti saranno regolati da quanto previsto dallo Statuto regionale.

Il Regolamento Regionale, tenuto conto del Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto, stabilisce il numero delle/i componenti il Consiglio Regionale.

Il Consiglio Regionale ha in particolare i seguenti compiti:

1) eleggere al proprio interno, con votazione separata, la/il Segretaria/o Generale e, su sua proposta, la Segreteria Regionale e la/il Tesoriera/e e, ove previsto dal Regolamento Regionale, l'Esecutivo Regionale;
2) ratificare la nomina delle/dei Coordinatrici/Coordinatori Generali d'Area, avvenuta su proposta della Segreteria Regionale, e delle/dei referenti di zona, tenendo conto dei criteri di sostenibilità e funzionalità previsti dal Regolamento di attuazione, allegato al presente Statuto. Nel caso in cui una/un Coordinatrice/Coordinatore Generale d'Area dovesse risultare inadempiente rispetto le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione allegato, dal regolamento regionale nonché dalle delibere adottate dagli organismi regionali, la Segreteria Regionale, sentita la Segreteria Nazionale, può sospenderla/o dall'incarico e/o sostituirla/o. La decisione va ratificata con delibera alla prima riunione utile del Consiglio Regionale;
3) deliberare, a maggioranza dei due terzi delle/dei sue/suoi componenti, l'adozione del Regolamento di attuazione, cui è demandata, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento di attuazione allegato, la disciplina della composizione e del funzionamento degli Organi delle Strutture Regionali, delle Aree Vaste, dei Coordinamenti d'Area e di quant'altro utile per l'operatività della UILP nell'ambito della regione;
4) deliberare a maggioranza dei due terzi delle/dei sue/suoi componenti il Regolamento Economico/Amministrativo.

Il Consiglio Regionale, l'Esecutivo Regionale, la/il Segretaria/o Generale, la Segreteria Regionale, la/il Tesoriera/e, il Collegio di Garanzia e il Collegio Sindacale, nel proprio ambito di competenza, hanno caratteristiche, funzioni e compiti similari a quelli degli omologhi Organi e cariche di cui agli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente Statuto.

La Segreteria Regionale può prevedere l'individuazione di responsabili per i progetti di crescita del proselitismo, da impiegare in eventuali progetti di sviluppo dell'organizzazione, condivisi con la Unione regionale UIL, le categorie regionali della UIL e i servizi regionali della UIL.

Ciascuna Segreteria Regionale è tenuta a comunicare alla Segreteria Nazionale l'elenco dei Coordinamenti d'Area, nonché gli elenchi delle/dei Coordinatrici/Coordinatori Generali d'Area e delle/degli eventuali Referenti delle zone territoriali.

Titolo IV

Il livello territoriale

Art. 21 – Area Vasta

L'Area Vasta è il livello della struttura Organizzativa della UILP, in cui, nel quadro delle determinazioni politico-sindacali nazionali e regionali:

a) si promuovono e coordinano le esigenze generali delle iscritte e degli iscritti;
b) si formulano e gestiscono le piattaforme negoziali con gli Enti Locali, i loro consorzi e gli enti e/o le società partecipate dagli Enti Locali stessi del territorio di competenza;
c) si provvede all'azione di propaganda e di proselitismo sul territorio di riferimento, per il mezzo di iniziative idonee ad ottenere consensi e/o adesioni;
d) si mantengono i rapporti di stretta collaborazione con le strutturazioni di pari livello confederale e con gli altri sindacati delle pensionate e dei pensionati territoriali;

e) si applicano gli orientamenti e le decisioni assunte dal Congresso Nazionale e dagli organi dirigenti nazionali e regionali della categoria, con eventuali necessari adattamenti alle specificità territoriali.

Le Aree Vaste sono tenute alla produzione dell'anagrafe degli iscritti, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Nel Regolamento Regionale sono elencate le strutture territoriali di competenza, ovvero le Aree Vaste, i Coordinamenti d'Area e le rappresentanze territoriali.
Al fine di valorizzare la sinergia tra la UILP e la Confederazione UIL, le Aree Vaste rappresentano un riferimento organizzativo nelle aree territoriali in cui la UIL confederale ha mantenuto strutture intermedie tra l'Unione Regionale e gli organismi di base.

Art. 22 - **Organi dell'Area Vasta**

Gli Organi dell'Area Vasta UILP sono:

1) Il Congresso di Area Vasta;
2) Il Consiglio di Area Vasta;
3) L'Esecutivo di Area Vasta;
4) La/il Segretaria/o Responsabile;
4) La Segreteria di Area Vasta;
5) La/il Tesoriera/e;
6) Il Collegio di Garanzia.

Il Congresso d'Area Vasta è formato dalle delegate e dai delegati, in regola con il pagamento dei contributi da almeno 6 mesi, eletti dalle Assemblee pre-congressuali, cui partecipano tutte/i le iscritte e gli iscritti alla UILP presenti nel territorio di riferimento, organizzate/i anche attraverso i Coordinamenti d'Area.

Il Congresso di Area Vasta elegge le/i delegate/i al Congresso Regionale e, sempre al proprio interno, il Consiglio di Area Vasta.

Il Consiglio di Area Vasta elegge al proprio interno, con votazione separata, la/il Segretaria/o responsabile e, su sua proposta, con votazione separata, la Segreteria di Area Vasta, la/il Tesoriera/e e l'Esecutivo di Area Vasta.

L'Esecutivo di Area Vasta, la/il Segretaria/o Responsabile, la Segreteria di Area Vasta, la/il Tesoriera/e e il Collegio di Garanzia hanno caratteristiche, funzioni e compiti similari a quelli degli omologhi Organi e cariche di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 del presente Statuto.

L'Area Vasta nell'esercizio delle proprie funzioni deve tener conto di quanto previsto dal Regolamento Regionale UILP, dalle delibere del Consiglio regionale, e, altresì, deve tener conto delle indicazioni della Segreteria Regionale.

Il Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto stabilisce i casi in cui, a motivo dell'accentramento della gestione delle risorse economiche in taluni contesti territoriali, non si procede all'elezione della/del Tesoriera/e.

Art. 23 – **Coordinamento d'Area UILP**

Per le Strutture Regionali UILP a organizzazione regionale centralizzata, il Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto riporta i Coordinamenti d'Area.

Il Coordinamento d'Area, tenendo conto nella sua stessa costituzione di un numero di associate/i sufficiente all'organizzazione del lavoro di proselitismo e delle limitazioni geografiche da assegnare allo stesso, è il livello della struttura in cui:

a) si promuovono e coordinano le esigenze generali delle iscritte e degli iscritti del territorio;
b) si formulano e gestiscono le piattaforme negoziali con gli Enti Locali di riferimento, i loro consorzi e gli enti e/o le società partecipate dagli Enti Locali stessi del territorio di competenza;
c) si provvede all'azione di propaganda e di proselitismo sul territorio di riferimento, per il mezzo di iniziative idonee ad ottenere consensi e/o adesioni;
d) si mantengono i rapporti di stretta collaborazione con le strutturazioni di pari livello confederale e con gli altri sindacati delle pensionate e dei pensionati del territorio;
e) si applicano gli orientamenti e le decisioni assunte dal Congresso Nazionale e dagli organi dirigenti nazionali e regionali della categoria, con eventuali necessari adattamenti alle specificità territoriali;
f) si definisce, in condivisione con la Segreteria Regionale di riferimento, l'eventuale presenza di coordinamenti a carattere zonale, comunale o sub-comunale.

Il Coordinamento d'Area è lo strumento che favorisce la partecipazione e la condivisione delle scelte organizzative e sindacali sviluppate sul territorio di riferimento, sulla base delle indicazioni politico-sindacali nazionali e regionali, come previsto anche dall'art. 11 dello Statuto Confederale Uil.

La nomina della/del Coordinatrice/Coordinatore Generale d'Area avviene su proposta della Segreteria Regionale, sentite/i le iscritte e gli iscritti sul territorio, l'equivalente livello confederale e mediante successiva ratifica del Consiglio Regionale, del quale la/il Coordinatrice/Coordinatore Generale d'Area fa parte di diritto.

I Coordinamenti d'Area sono tenuti alla produzione dell'anagrafe delle/degli iscritte/i, sulla base della normativa in materia di privacy.

Titolo V

La composizione e le caratteristiche degli Organi

Art. 24 - Rappresentatività, sostituzione e limiti di mandato

Gli incarichi negli Organi ad ogni livello della Struttura organizzativa UILP sono elettivi, salvo i casi di partecipazione di diritto previsti dal presente Statuto. La convocazione e la validità delle riunioni, le modalità di espressione del voto nonché la determinazione dei quorum necessari per la validità delle delibere assembleari avvengono secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione, allegato al presente Statuto.
Gli incarichi possono essere ricoperti dalle iscritte e dagli iscritti da almeno sei mesi alla UILP o ad ogni altra Unione nazionale di Categoria aderente alla UIL.

Nella composizione degli Organi si deve realizzare una equilibrata rappresentanza di Genere (come da Regolamento di attuazione) e una adeguata presenza di rappresentanti dei diversi territori e delle diverse esperienze e provenienze.
Sono previsti, in coerenza con lo Statuto della UIL confederale, limiti di mandato per ricoprire incarichi negli Organi al fine di favorire l'alternanza nei ruoli e il naturale avvicendamento delle/dei dirigenti. Le norme e le modalità applicative sono dettagliate nel Regolamento di attuazione, allegato al presente Statuto.

La carica di Segretaria/o Generale, componente di Segreteria o Tesoriera/e, nelle strutture di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai 3 (tre) mandati congressuali pieni, ma può essere ricoperta, a tutti i livelli, anche dopo il compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'Assicurazione Generale dell'INPS.

La carica di Segretaria/o Generale Regionale può coincidere con la carica di Segretaria/o Responsabile di Area Vasta UILP, se quest'ultima corrisponde al capoluogo della Regione stessa.

Nel caso in cui una Struttura Regionale si avvalga di tale deroga, la norma va inserita all'interno del proprio Regolamento di attuazione.

Il Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto, nonché i Regolamenti Regionali, devono prevedere norme di decadenza dagli incarichi negli Organi a seguito di assenze ingiustificate alle riunioni.
Nel caso in cui alcuna/o delle/dei componenti degli Organi delle Strutture Regionali e delle Aree Vaste venga per qualsiasi motivo a mancare, i rispettivi Consigli provvedono alla sostituzione, che dovrà essere tempestivamente portata a conoscenza degli Organi dei superiori livelli della Struttura organizzativa.

Art. 25 - **Incompatibilità**

Il Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, al fine di assicurare la più ampia rappresentanza delle iscritte e degli iscritti e una migliore funzionalità degli Organi, stabilisce i casi di incompatibilità, tenendo conto che la carica ricoperta negli Organi stessi è, in linea di massima, da considerarsi incompatibile con le cariche e gli incarichi:

a) conferiti in rappresentanza o, comunque, a tutela di Pubbliche Amministrazioni o di soggetti privati che operano in ambito sociale, nei confronti dei quali la UILP eserciti la sua azione rivendicativa e negoziale riguardo a questioni di rilevante interesse generale, salvo che tali incarichi siano conferiti in rappresentanza e/o su designazione della UILP stessa o della UIL;
b) di natura dirigenziale nelle organizzazioni e nei partiti politici.

Per quanto concerne la incompatibilità tra le cariche interne alla UILP e alla UIL si fa riferimento a quanto previsto dallo Statuto Confederale della UIL.

Art. 26 – **Decadenza e sostituzione**

Decadono dagli incarichi ricoperti e da Componenti degli Organi UILP:

a) le/i Dirigenti di ogni livello della Struttura Regionale nei confronti delle/dei quali siano stati assunti provvedimenti disciplinari di cui all'art. 40 del presente Statuto;
b) tutte/i coloro per le/i quali, a giudizio dell'Esecutivo Nazionale, si ravvisino incompatibilità di cui all'art. 25 del presente Statuto o funzionali;
c) tutte/i coloro che non partecipano alle riunioni degli Organi, di cui fanno parte secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto;
d) tutte/i coloro che non sono in regola con il pagamento delle quote associative.

Nel caso in cui alcuna/o delle/dei componenti degli Organi, sia Nazionali, che Regionali che territoriali, venga per qualsiasi motivo a mancare, i rispettivi Consigli provvedono alla sostituzione, che dovrà essere tempestivamente comunicata agli Organi del livello superiore della Struttura Organizzativa.

Qualora una/un dirigente sindacale ricopra contemporaneamente più di un incarico negli Organi (Segretaria/o Generale, componente di Segreteria, Tesoriera/e, Responsabile d'Area Vasta) può continuare a esercitare esclusivamente l'ultimo incarico assunto cronologicamente, decadendo in automatico dal precedente.

Art. 27 - Autonomia politica

Per garantire l'autonomia secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Statuto, non è ammessa la costituzione all'interno della UILP di correnti derivate da partiti politici o da altri organismi estranei.
Gli Organi Nazionali, della Struttura Regionale e/o sue articolazioni non possono avere sede presso partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura.

Art. 28 - Formazione

La UILP considera la formazione un'esigenza fondamentale per il radicamento e lo sviluppo della cultura sindacale e per la sua efficace azione nella società e, pertanto, le Strutture Regionali, sentite le articolazioni territoriali, dovranno realizzare un sistema formativo permanente ed adeguato a tale scopo, utilizzando anche i mezzi finanziari all'uopo destinati dagli Organi Nazionali e coordinando con questi l'azione formativa nel quadro dell'iniziativa complessiva della UILP su questo tema.

Titolo VI

Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere e Articolazioni operative

Art. 29 - Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere

Il Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere (in breve: Coordinamento PO) promuove, dentro e fuori l'organizzazione, le pari opportunità e le politiche di genere, considerate centrali nella politica e nella strategia della UILP; elabora iniziative finalizzate a realizzare una reale democrazia paritaria; sviluppa azioni positive e attività formative volte a superare ogni forma di discriminazione

di genere e a realizzare una equilibrata rappresentanza di donne e uomini a tutti i livelli dell'organizzazione; svolge attività di studio e approfondimento.
La Responsabile per le Pari Opportunità e Politiche di Genere è presente solo a livello nazionale e regionale. La Segreteria regionale può nominare una rappresentante per le pari opportunità per ogni area definita dal Consiglio regionale.
Il Coordinamento nazionale Pari Opportunità e Politiche di Genere è costituito dalla Responsabile nazionale e dalle Responsabili dei Coordinamenti regionali PO. È convocato e presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o da una/un sua/o delegata/o.
La nomina della Responsabile del Coordinamento Nazionale per le Pari Opportunità e Politiche di genere, proposta dalla Segreteria Nazionale, è ratificata con elezione dall'Esecutivo Nazionale.
Le componenti e la Responsabile dei Coordinamenti regionali PO sono ratificate con elezione dai rispettivi Esecutivi regionali, su proposta delle Segreterie Regionali.
I Coordinamenti regionali PO sono convocati e presieduti dalle/dai Segretarie/i Generali Regionali o da una/un loro delegata/o.

Art. 30 - Articolazioni operative all'estero

Fatte salve le competenze dei Consigli Regionali e di eventuali altre articolazioni, che curano l'organizzazione delle iscritte e degli iscritti residenti all'estero percettori di pensioni o trattamenti a queste assimilabili erogati dagli Istituti Previdenziali del rispettivo ambito territoriale, al fine di promuovere la massima partecipazione democratica e politica delle iscritte e degli iscritti e il loro coinvolgimento nelle attività, nelle iniziative e nella vita sociale della UILP, nonché al fine di tutelare e promuovere diritti ed esigenze specifiche, con decisione dell'Esecutivo Nazionale possono essere istituite articolazioni operative in ogni Stato estero, denominate anche "Coordinamenti nazionali delle iscritte e degli iscritti UILP".
L'Esecutivo Nazionale, coinvolgendo le iscritte e gli iscritti interessati e con il supporto dell'Unione Italiani nel Mondo, nomina una/un Responsabile e dota i Coordinamenti nazionali delle risorse economiche per la loro operatività.
La/il Responsabile, su invito, può presenziare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale, nonché del Congresso Nazionale.

Art. 31 - Ufficio H

L'Ufficio H della UIL Pensionati è un servizio di prima assistenza informativa rivolto a tutte le persone con disabilità e alle loro famiglie, i cui sportelli operativi sono dislocati in tutto il territorio nazionale, per favorire il godimento dei diritti, l'inclusione e le pari opportunità di tutti i cittadini diversamente abili.

Art. 32 - Altre articolazioni operative

La UILP, ai diversi livelli della Struttura organizzativa, per seguire tematiche ritenute centrali nella politica e nella strategia sindacale, per studiare ed elaborare proposte da sottoporre agli Organi, per seguire specifiche attività e iniziative, può istituire coordinamenti di iscritte/i, comitati di esperte/i e gruppi di lavoro, coinvolgendo iscritte/i e dirigenti.

Art. 33 – Organi di stampa

La UILP Nazionale può dar vita a un organo ufficiale di stampa della categoria, anche di natura telematica. La/il Direttrice/Direttore editoriale è la/il Segretaria/o Generale. La/il Direttrice/Direttore responsabile viene nominata/o dalla Segreteria Nazionale.

PARTE TERZA

IL PATRIMONIO, L'AUTONOMIA E L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 34 – Patrimonio

Il patrimonio della UILP è costituito da beni mobili ed immobili.
La UILP trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative;
b) proventi delle attività istituzionali e rendite del patrimonio;
c) contributi, eredità, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di privati.

Le iscritte e gli iscritti non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere in caso di recesso la restituzione di quanto versato in conformità a quanto previsto dal presente Statuto Nazionale.
In caso di scioglimento della UILP il patrimonio sarà devoluto alla UIL ovvero, ove non fosse possibile, ad altre associazioni che presentino finalità analoghe o comunque conformi ai fini di pubblica utilità.

Art. 35 – Finanziamento

Le Strutture Regionali vengono dotate delle risorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento e a quello delle articolazioni sull'intero territorio regionale con una quota dei proventi derivanti dal versamento delle quote associative, secondo i criteri fissati dal Consiglio Nazionale ed eventualmente mediante contributi di altro tipo disposti dalla Segreteria Nazionale, sentito l'Esecutivo Nazionale, per la realizzazione di specifici progetti e/o in ragione di situazioni di particolare difficoltà finanziaria. La struttura Regionale provvede alla gestione delle risorse trasferite dalla Segreteria Nazionale, definisce e ridistribuisce le stesse in proporzione all'andamento del tesseramento.

Art. 36 - Autonomia amministrativa e responsabilità

Le Strutture Regionali e le Aree Vaste, se esistenti, sono giuridicamente e amministrativamente autonome e rispondono direttamente delle obbligazioni in qualsiasi modo assunte.
La UILP di fronte a terzi ed in giudizio risponde unicamente delle obbligazioni assunte dalla/dal Segretaria/o Generale su mandato della Segreteria Nazionale, e non risponde delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, direttamente o indirettamente, dalle Strutture Regionali, dalle Aree Vaste, se costituite, e da qualsiasi struttura e/o entità di ogni ordine e grado ad essa afferente e/o aderente o dalle persone che agiscono in loro nome e per conto.

Tutte le strutture della UILP sono tenute a sottoporre all'organo statutariamente competente, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto dell'anno precedente redatto dalla/dal Tesoriera/e secondo i principi di competenza, composto da stato patrimoniale, situazione costi e ricavi e nota integrativa,

il tutto preventivamente verificato dal Collegio Sindacale, per la sua approvazione, nonché il preventivo di spesa per l'anno in corso. Eventuali eccezionali deroghe al limite temporale del 30 giugno devono essere autorizzate per iscritto dalla struttura organizzativa immediatamente superiore.

Gli organi abilitati all'approvazione del rendiconto sono:

- per la Struttura Nazionale: Esecutivo Nazionale
- per le Strutture Regionali: Esecutivo Regionale
- per le Aree Vaste: Consiglio di Area Vasta.

Art. 37 - Gestione straordinaria

L'Esecutivo Nazionale, a maggioranza dei due terzi delle/dei presenti, può procedere allo scioglimento degli Organi delle Strutture Regionali, sentiti gli eventuali vari livelli della UIL interessati, laddove si verifichi uno dei seguenti casi:

a) mancato rispetto del presente Statuto e/o del Regolamento di attuazione allegato;
b) assenza di un organo competente;
c) convocazione del Congresso senza il rispetto delle norme statutarie;
d) mancato o irregolare funzionamento degli Organi;
e) compimento di gravi irregolarità amministrative o relative al tesseramento;
f) compimento di atti contrari a quanto deliberato dagli Organi della UILP o della UIL, in grado di causare disorientamento e disgregazione, e in ogni caso di danneggiare il prestigio dell'organizzazione.

L'Esecutivo Regionale, sentita la Segreteria nazionale o gli eventuali vari livelli della UIL interessati, può procedere, a maggioranza dei due terzi delle/dei presenti, allo scioglimento degli Organi delle Aree Vaste, laddove si verifichi uno dei seguenti casi:

a) mancato rispetto del presente Statuto e/o del Regolamento di attuazione allegato;
b) assenza di un organo dirigente;
c) incapacità di esprimere la Segreteria;
d) convocazione del Congresso senza il rispetto delle norme statutarie;
e) mancato o irregolare funzionamento degli Organi;
f) compimento di gravi irregolarità amministrative o relative al tesseramento;
g) compimento di atti contrari a quanto deliberato dagli Organi della UILP o della UIL, in grado di causare disorientamento e disgregazione, e in ogni caso di danneggiare il prestigio dell'organizzazione.

Nei casi di cui al comma che precede, con la stessa maggioranza ivi prevista, l'Esecutivo Nazionale decide lo scioglimento degli organi di voto, di gestione e di controllo della struttura e nomina una/un Commissaria/o straordinaria/o che provvede all'ordinaria amministrazione per non più di sei mesi o, in casi eccezionali, fino a un massimo di un anno. Entro tale periodo la/il Commissaria/o, sentito il livello confederale corrispondente e con l'assenso dell'Esecutivo Nazionale, provvederà a convocare il Congresso straordinario.
L'intervento di gestione amministrativa straordinaria di una struttura, a qualsiasi livello, può concretizzarsi anche ad acta. Alla/al Commissaria/o ad acta sono attribuiti pieni poteri amministrativi e risponde del suo operato all'Organo di voto della struttura commissariata e all'istanza che lo ha nominata/o, così come previsto dall'articolo 41 dello Statuto della Uil.

Art. 38 – La reggenza

In via del tutto eccezionale, nei casi in cui la/il Segretaria/o Generale Regionale o di Area Vasta per gravi motivi, anche di salute, sia nell'impossibilità di svolgere il proprio ruolo, in attesa della decisione degli Organi deputati, la Segreteria Nazionale, d'intesa con la struttura medesima, può nominare una/un Reggente che, unitamente alle/agli altre/i componenti della Segreteria e del Consiglio, assume la responsabilità della struttura.

PARTE QUARTA

LE NORME DISCIPLINARI

Art. 39 - Rispetto dello Statuto

Tutte le iscritte e gli iscritti alla UILP e le iscritte e gli iscritti alla UIL che ricoprano cariche negli Organi della UILP a qualsiasi livello della Struttura organizzativa sono tenute/i al rispetto del presente Statuto Nazionale, del Regolamento di attuazione allegato e delle delibere adottate dagli Organi stessi.

Art. 40 - Provvedimenti disciplinari

Le iscritte e gli iscritti alla UILP, così come le iscritte e gli iscritti alla UIL che ricoprano cariche negli Organi della UILP, che non rispettino il presente Statuto, il Regolamento di attuazione allegato e le delibere adottate dagli Organi, o che si rendano colpevoli di infrazione di natura morale o politico-sindacale, incorrono, a seconda della gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;
b) sospensione dall'iscrizione da uno a sei mesi;
c) sospensione o destituzione dalla carica;
d) espulsione.

L'Organo competente a comminare i provvedimenti disciplinari è l'Esecutivo Nazionale, che interviene anche a seguito di segnalazioni da parte degli Organi di qualsiasi livello della Struttura Organizzativa.
Il destinatario di qualsiasi provvedimento disciplinare ha facoltà di presentare ricorso al Collegio Sindacale. Modalità e termini sono previsti dal Regolamento di attuazione, allegato al presente Statuto.
La sanzione prevista al punto d) può essere comminata esclusivamente dall'Esecutivo Confederale della UIL, su proposta dell'Esecutivo Nazionale UILP, con procedure e modalità definite nello Statuto della UIL.
L'Organo competente a formulare la contestazione di addebito all'iscritto è la Segreteria Regionale UILP verso tutte le iscritte e gli iscritti che ricoprono cariche negli Organi della Struttura Regionale e nella Struttura di Area Vasta, la Segreteria Nazionale UILP nei confronti delle iscritte e degli iscritti che ricoprano una carica negli Organi nazionali della UILP, mentre gli Organi competenti a comminare i provvedimenti disciplinari, con una maggioranza dei due terzi dei presenti, sono:

1) l'Esecutivo Nazionale verso le iscritte e gli iscritti che ricoprono cariche negli Organi della Struttura Regionale e della Struttura di Area Vasta e negli Organi Nazionali;
2) l'Esecutivo Nazionale UIL verso le iscritte e gli iscritti UILP che ricoprono cariche negli Organi della UIL; in tal caso il provvedimento sarà comminato previa comunicazione all'Organo interessato.

La/il destinataria/o del provvedimento disciplinare comminato dall'Esecutivo Nazionale UILP nei confronti delle iscritte e degli iscritti che ricoprano una carica negli Organi della Struttura Regionale UILP e nella Struttura di Area Vasta, ha facoltà di presentare ricorso in prima istanza al Collegio di Garanzia Regionale e in seconda istanza al Collegio di Garanzia Nazionale.
La/il destinataria/o del provvedimento disciplinare comminato dall'Esecutivo Nazionale UILP nei confronti delle iscritte e degli iscritti che ricoprano una carica negli Organi Nazionali della UILP, ha facoltà di presentare ricorso in prima istanza al Collegio di Garanzia della UILP e in seconda istanza a quello della UIL.
Nel caso in cui l'associazione che abbia stipulato con la UILP un accordo di seconda affiliazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del presente Statuto, o le/i proprie/i aderenti, non rispettino il presente Statuto, il Regolamento di attuazione e le delibere adottate dagli Organi, o si rendano colpevoli di infrazione di natura morale o politico-sindacale, la UILP potrà recedere dall'accordo stesso; in tal caso, tale associazione e le/i proprie/i aderenti non avranno la facoltà di presentare ricorso ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo.

PARTE QUINTA

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 – Validità dello Statuto

Il presente Statuto Nazionale regola la vita della UILP, dell'articolazione Nazionale, regionale e territoriale.

Le Strutture regionali adottano tale Statuto nel caso siano sprovviste di un proprio analogo strumento, oppure, in caso ne siano provviste, adeguano i propri contenuti statutari uniformandoli con il presente Statuto che, in ogni caso, ha prevalenza in caso di discordanza.

Art. 42 – Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto Nazionale può essere modificato solo dal Congresso Nazionale della UILP, salvo apposita delibera adottata in sede congressuale che attribuisca uno specifico mandato al Consiglio Nazionale.

Art. 43 – Regolamento di attuazione dello Statuto

Per la concreta applicazione delle norme contenute nel presente Statuto Nazionale e per una migliore regolamentazione dell'Organizzazione sindacale, il Consiglio Nazionale, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, adotta il Regolamento di Attuazione, allegato al presente Statuto.

Art. 44 – Scioglimento

Lo scioglimento della UILP può essere deliberato soltanto dal Congresso Nazionale a maggioranza dei tre quarti delle/dei componenti.
Il Congresso nominerà le/i liquidatrici/liquidatori e il patrimonio residuo sarà devoluto in favore dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL).

Art. 45 – Norme transitorie

Al fine di favorire una corretta gestione del processo di modifica organizzativa della UILP, il Congresso Nazionale costituisce la Commissione Statuto composta dalla Segreteria Nazionale, dalla/dal Tesoriera/e e dall'Esecutivo Nazionale, che può proseguire i suoi compiti, qualora sia necessario, anche dopo la chiusura del Congresso Nazionale, se deliberato dal Congresso Nazionale stesso.
La Commissione Statuto propone le modifiche statutarie necessarie al buon funzionamento della UILP, che sono portate all'approvazione del Consiglio Nazionale, che vota a maggioranza qualificata. Il Congresso Nazionale delega il Consiglio Nazionale a decidere, a maggioranza qualificata, le proposte di modifiche statutarie che saranno proposte dalla Commissione Statuto UILP.

Art. 46 - Disposizioni finali

Entro novanta giorni dall'approvazione del presente Statuto, il Consiglio Nazionale provvede a deliberare l'adozione del Regolamento di attuazione del presente Statuto e, nei novanta giorni successivi all'adozione del Regolamento di attuazione, i Consigli Regionali UILP e di Area Vasta UILP provvedono alla redazione e approvazione dei regolamenti Regionali/di Area Vasta UILP e degli eventuali Statuti.
La UILP nello svolgimento dei compiti previsti dal presente Statuto Nazionale, si adegua alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità alle disposizioni dettate dal D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e dal Regolamento UE 2016/679 recante disposizioni a protezione del trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei tali dati (GPDR).-nonché dei successivi provvedimenti di recepimento, di integrazione e di modifica dello stesso Regolamento.

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione delle norme del presente Statuto, ivi comprese le impugnazioni in materia di provvedimenti disciplinari e di interventi di gestione straordinaria, è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Uil Pensionati Nazionale.